



Magnifica Regola di Selva e Pescul di Cadore

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE BAITE - TABIE DI PROPRIETÀ REGOLIERA

ART.1 Norme generali

La Magnifica Regola di Selva e Pescul di Cadore è proprietaria di diverse baite - tabie site sul territorio regoliero. Tenendo presente che le baite in via prioritaria sono a disposizione dell'amministrazione per la gestione dei beni agro silvo pastorali, la regola può concedere in uso l'utilizzo giornaliero di alcuni immobili.

Con il presente regolamento vengono stabilite le norme che ne disciplinano l'utilizzo.

ART.2 Classificazione

Le baite della Regola sono classificate come di seguito:

- a) Baite ad accesso controllato: rientrano in questa categoria le baite per l'uso delle quali è necessaria una concessione rilasciata dall'amministrazione della regola. Sono classificate ad accesso controllato le baite denominate: Tabie del sindaco, Casot de le Vedele, Tabie de Val de Pozena;
- b) Baite ad accesso libero: rientrano in questa categoria le baite ad uso non esclusivo e ad accesso libero. Sono classificate ad accesso libero le baite denominate: Tabie de Val de Zonia, Tabie de le Ordene;

ART. 3 Baite ad accesso controllato

- a) L'utilizzo di queste baite è autorizzato previo rilascio di una concessione da parte dell'amministrazione della regola;
- b) La domanda per l'utilizzo, redatta su apposito modulo, deve essere presentata all'ufficio della regola, almeno il giorno prima del giorno cui si intende utilizzare l'immobile. Nel caso siano presentate più domande per lo stesso periodo la valutazione delle stesse sarà effettuata in base all'ordine di presentazione;
- c) Il corrispettivo per l'utilizzo delle baite, da versare prima dell'uso e a titolo di rimborso spese per il recupero delle spese di custodia e di amministrazione, è

fissato in € 50,00 + I.V.A. per giornata. Esso può essere periodicamente aggiornato dall'amministrazione della regola;

d) Sono esentati dal pagamento:

- Regolieri;
- Enti e associazioni che operano nel Comune di Selva di Cadore;
- Scuole ed enti pubblici quando la richiesta abbia finalità didattiche;

e) La concessione dà diritto ad utilizzare la baita e la zona circostante per le attività precisate nella richiesta. Durante il periodo di utilizzo il responsabile indicato nella richiesta risponde per eventuali danni causati dallo stesso o da eventuali accompagnatori alla struttura e solleva l'amministrazione della regola da ogni responsabilità civile e penale;

f) Il concessionario deve utilizzare l'immobile e le sue dotazioni con la diligenza del buon padre di famiglia, evitando di causare danni e pericoli anche all'ambiente circostante. La baita e le dotazioni devono essere riconsegnate nello stato d'uso precedente ed adeguatamente pulite. Qualsiasi rifiuto deve essere asportato e smaltito a cura e spese del concessionario;

g) Le chiavi di accesso alla baita verranno consegnate congiuntamente al rilascio della concessione. Le stesse dovranno essere restituite il giorno successivo al periodo di utilizzo autorizzato.

ART. 4 Baite ad accesso libero

a) L'uso delle baite ad accesso libero è consentito a chiunque, senza necessità di assenso dell'amministrazione regoliera. L'uso consentito non dà diritto di escludere altri che volessero utilizzare contemporaneamente la baita, compatibilmente con la priorità dell'accesso e della capienza della struttura. È vietata qualsiasi forma d'uso di carattere prolungato o permanente, non conforme all'uso consuetudinario delle baite ad accesso libero;

b) L'utilizzatore è tenuto alla diligenza del buon padre di famiglia evitando danneggiamenti all'edificio e alle dotazioni della baita.